



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 21 settembre 2017 n.112

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 68, comma 4, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.16 adottata nella seduta del 19 settembre 2017;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

STATUTO DELLA TECHNO SCIENCE PARK SAN MARINO – ITALIA S.P.A.

Art. 1 *(Costituzione)*

1. È costituita una società per azioni denominata “Techno Science Park San Marino – Italia S.p.A.”, brevemente anche “Techno Science Park S.p.A.” o anche “TSP S.p.A.”

Art. 2 *(Sede sociale)*

1. La società ha sede sociale nella Repubblica di San Marino, in via Tre Settembre, 99, Dogana.
2. La sede sociale può essere trasferita dall'Assemblea dei soci, in luogo diverso da quello di cui al primo comma, ma sempre nella stessa Repubblica di San Marino. L'Assemblea avrà altresì facoltà di istituire, trasferire o sopprimere, a San Marino e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, rappresentanze e agenzie, con propria deliberazione.
3. Il domicilio legale dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci revisori, per quel che concerne i loro rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 3 *(Durata)*

1. La società ha durata fino al 31 dicembre 2064 e può essere anticipatamente sciolta o prorogata alla scadenza del termine con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo scioglimento anticipato nei casi previsti dalla vigente disciplina.

Art. 4
(Oggetto sociale)

1. La società promuove, realizza, gestisce e sviluppa un ecosistema dell'innovazione tecnologica e della ricerca che faciliterà la cooperazione prioritaria tra i sistemi d'impresa, della ricerca e dei servizi sammarinesi e quelli di altri paesi ed ha per oggetto lo svolgimento di attività rivolte a:

- realizzare fini sociali in termini di crescita economica, occupazione di lungo periodo, nuova cultura imprenditoriale e dell'innovazione, di incremento delle attività di ricerca anche finalizzate ad accrescere la qualità della vita dei territori coinvolti;
- contribuire allo sviluppo di una nuova economia che usi l'innovazione come motore per la crescita di competitività della Repubblica di San Marino e dei territori limitrofi della Repubblica italiana.

2. In particolare, la società svolge attività finalizzate a:

- a) stimolare la creazione e lo sviluppo di nuova impresa ad alto contenuto tecnologico attraverso strumenti, servizi e processi che, in gran parte, sono configurabili come incubazione ed accelerazione;
- b) favorire lo sviluppo di aggregazioni e di rapporti di collaborazione tra PMI hi-tech, tra queste e gli organismi di ricerca e la Pubblica Amministrazione attraverso azioni di sostegno al trasferimento tecnologico e all'integrazione tra diversi soggetti;
- c) supportare la crescita di competitività nei settori tradizionali dei territori, attraverso nuovi strumenti, prodotti e servizi tecnologici ed organizzativi;
- d) attrarre nuovi investimenti anche di carattere internazionale, attraverso la disponibilità di piattaforme di carattere tecnologico di altri ecosistemi di innovazione;
- e) svolgere un ruolo di impulso per l'adozione di agevolazioni finanziarie, fiscali, semplificazioni procedurali e servizi di supporto alle imprese;
- f) facilitare la nascita di strumenti finanziari, fondi di capitale di rischio in grado di stimolare e supportare la nascita e sviluppo di nuovi progetti di impresa in settori con elevato potenziale di crescita;
- g) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione delle tecnologie innovative, attraverso l'aggregazione di offerta di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati ed azioni integrate di promozione, marketing e commercializzazione degli stessi sul mercato;
- h) garantire una corretta gestione dell'Ente, orientare le iniziative imprenditoriali, le attività di servizio ed ogni altra attività della società secondo il principio di economia ed efficienza;
- i) ampliare la propria base societaria, al fine di garantire il consolidamento ed il rafforzamento dell'Ente attraverso il coinvolgimento e la costruzione di azioni convergenti da parte di tutti i soggetti potenzialmente interessati;
- j) compiere, nei limiti previsti dalle normative vigenti, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, immobiliari e mobiliari; negoziare finanziamenti; contrarre mutui; assumere quote o partecipazioni azionarie in altre società, imprese, associazioni di diritto sammarinese e/o straniero, aventi scopo o scopi affini, analoghi o connessi al proprio;
- k) coinvolgere e cooperare con gli uffici ed Enti della Pubblica Amministrazione, in particolare l'Università degli Studi della Repubblica di San Marino, nonché con Enti a partecipazione pubblica per la realizzazione degli obiettivi;
- l) effettuare tutte le operazioni che saranno ritenute di volta in volta utili e necessarie per il raggiungimento dell'oggetto sociale.

3. La società può promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi direttamente o a mezzo terzi.

4. La società ha una dimensione e funzione di aggregazione tecnologica multisetoriale anche al fine di sviluppare l'intreccio cooperativo e la cooperazione tra sistemi di impresa e Centri di competenza tecnologica.

Art.5
(Capitale sociale)

1. Il capitale sociale è fissato in euro 110.000,00 (centodiecimila/00) suddiviso in numero 110 (centodieci) azioni ordinarie nominative del valore nominale di euro 1.000,00 (mille/00) cadauna, che possono essere rappresentate in certificati unitari o multipli. Ogni azione dà diritto a 1 (uno) voto ed è indivisibile.
2. Tutti i conferimenti devono essere effettuati in denaro e versati entro i sessanta giorni liberi successivi alla data di iscrizione nel Registro delle società.
3. L'avvenuto versamento dei conferimenti deve essere attestato da una dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante, anche attraverso un'autocertificazione fatta con le forme previste dalle vigenti disposizioni, da depositarsi entro trenta giorni presso la Cancelleria del Tribunale a cura degli amministratori.
4. A carico dei soci in ritardo con i versamenti decorre l'interesse annuo nella misura del tasso legale fermi restando i disposti previsti da legge.
5. La società può emettere azioni privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.
6. La partecipazione dall'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino in nessun caso può essere inferiore al 55% del capitale sociale.
7. Il capitale sociale può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, anche mediante emissione di azioni conferenti diritti diversi da quelli conferiti dalle azioni già emesse. In caso di aumento di capitale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle azioni da essi possedute, con le modalità definite dall'Assemblea che delibera l'aumento di capitale.
8. La società può emettere obbligazioni a norma di legge. Le condizioni di emissione sono determinate dall'Assemblea Straordinaria.

Art. 6
(Circolazione delle azioni)

1. Il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse, nonché il trasferimento dei diritti di opzione spettanti in relazione alle azioni di nuova emissione sono subordinati al diritto di prelazione.
2. Ove uno dei soci intenda cedere in tutto o in parte le azioni di cui è titolare, ne informa l'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto, delle condizioni e delle modalità dell'alienazione. Il Presidente, entro il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, provvede a darne informazione agli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. La prelazione deve essere esercitata, in proporzione percentuale alle azioni possedute, sull'intero pacchetto azionario in vendita.
4. Il socio interessato può comunicare – entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al cedente e spedita per conoscenza agli altri soci ed al consiglio di amministrazione – di voler esercitare la prelazione per l'azione di sua spettanza, precisando altresì se e quante azioni intende acquistare in caso di rinuncia di altri soci. Il socio che non ha comunicato nel termine di voler esercitare la prelazione è considerato rinunciante.
5. Qualora i soci non esercitassero la prelazione su tutte le azioni poste in vendita, il socio offerente può alienare a terzi le altre azioni, sempre nel rispetto del controllo maggioritario dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino.
6. In tale ipotesi, il socio che intende effettuare il trasferimento deve comunicare la propria intenzione all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, al quale deve illustrare

l'entità di quanto è oggetto di alienazione, il corrispettivo richiesto, le condizioni di pagamento, le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e i termini temporali di stipula dell'atto traslativo.

7. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della predetta comunicazione l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione, successivamente alla propria delibera da adottarsi con le maggioranze previste dal presente statuto, deve comunicare al socio alienante e al terzo potenziale avente causa la propria decisione in merito al gradimento; se il gradimento non viene concesso, occorre precisare la motivazione.

8. Qualora l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione non si esprima entro il suddetto termine, il gradimento si intende concesso.

9. Il gradimento può essere negato qualora la persona ricevente le azioni non risponda alle caratteristiche fondamentali della compagine dei soci in considerazione dell'attività sociale.

10. In tal caso l'Amministratore Unico o il Consiglio d'Amministrazione, d'intesa con l'azionista interessato, deve collocare le azioni, alle medesime condizioni e per lo stesso corrispettivo, entro novanta giorni dalla comunicazione del negato gradimento presso gli altri soci oppure presso terzi graditi disponibili al trasferimento.

11. Qualora il trasferimento delle azioni non venga effettuato nel termine previsto dallo statuto, il socio può liberamente trasferire le proprie azioni al soggetto e con le modalità indicate nella comunicazione con cui ha richiesto il gradimento oppure può recedere dalla società.

Art. 7 (Assemblea)

1. L'Assemblea dei soci è l'Organo deliberativo della società. L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

2. L'Assemblea è costituita dai soci o da loro delegati.

3. Ogni socio che abbia diritto a partecipare all'Assemblea può farsi rappresentare, previa delega scritta, da altri, anche non soci, osservando in ogni caso le disposizioni di legge vigenti in materia.

4. Il diritto di intervento alle riunioni è esteso a tutti i soci che risultino iscritti nel Libro soci almeno cinque giorni prima della data dell'Assemblea.

5. Gli Amministratori, i Sindaci revisori, società di revisione ed i dipendenti della società non possono rappresentare soci in Assemblea.

6. L'Amministratore Unico o i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci revisori o la società di revisione partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

7. Ad ogni socio spetta un voto per ogni azione posseduta. Il diritto di voto non può essere esercitato dai soci che, per conto proprio o di terzi, abbiano un interesse in conflitto con quello della società.

8. L'Assemblea, ad eccezione di quella indetta per la discussione del bilancio di esercizio per la cui convocazione è sempre necessario il rispetto delle formalità previste all'articolo 8, si reputa comunque regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono presenti l'Amministratore Unico o tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e tutti i Sindaci, anche se non è stata effettuata la formalità della convocazione, purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti.

9. Le deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti, dissenzienti o incapaci.

10. Una volta constatata la regolarità della costituzione dell'Assemblea, né la costituzione medesima, né la validità delle deliberazioni potranno essere infirmate da astensioni dal voto o da allontanamenti di intervenuti che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel corso dell'adunanza.

11. Alla rappresentanza dell'Ecc.ma Camera in Assemblea sono demandati i Sindaci di Governo. All'Assemblea possono partecipare altresì i Segretari di Stato con delega alle materie connesse a quelle della società o, in caso di assenza o impedimento, altri membri del Congresso di Stato appositamente delegati.

Art. 8

(Convocazione dell'assemblea e validità delle deliberazioni)

1. Le assemblee ordinarie e straordinarie, in prima e seconda convocazione, sono convocate dagli amministratori, presso la sede sociale o altrove, purché nell'ambito del territorio della Repubblica di San Marino.
2. La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai soci e al Sindaco Unico o al Collegio sindacale, presso il domicilio almeno otto giorni prima della data della riunione. La convocazione può avvenire anche tramite idonei strumenti quali fax o strumenti telematici.
3. Nell'avviso devono essere indicati il giorno, l'ora e il luogo della prima e seconda convocazione e l'elenco completo degli argomenti posti all'ordine del giorno. La seconda convocazione può essere fatta nello stesso giorno della prima o al massimo entro sette giorni da quello della prima convocazione.
4. L'Assemblea viene convocata quando l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all'anno entro i cinque mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
5. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di un socio o di un gruppo di soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale.
6. Qualora gli Amministratori non provvedano alla convocazione dell'Assemblea entro i 15 giorni successivi alla domanda, ciascun socio può chiedere al Commissario della Legge di disporre la convocazione dell'Assemblea stessa e di designare la persona che deve presiederla.
7. Conformemente alle prescrizioni di legge, l'Assemblea può essere altresì convocata dal Collegio Sindacale in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli Amministratori ovvero, previa comunicazione agli Amministratori, qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità.
8. L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua mancanza l'Assemblea nomina un Presidente fra gli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario verbalizzante.
9. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento, anche per delega; accertare se l'Assemblea è regolarmente costituita; verificare se sussiste il numero legale per deliberare ed infine dirigere e regolare la discussione nonché stabilire le modalità di voto. Ogni deliberazione relativa agli argomenti non indicati nell'ordine del giorno è impugnabile, salvo che la stessa deliberazione non sia stata adottata con il voto favorevole dell'intero capitale sociale.
10. Tutte le deliberazioni devono risultare da un verbale che, se non è redatto da un notaio quale segretario verbalizzante, deve essere sottoscritto da tutti i soci presenti.
11. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 70% del capitale sociale e delibera a maggioranza. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno il 55% del capitale sociale e delibera a maggioranza dei presenti.
12. Ai fini del computo, la maggioranza è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.
13. L'Assemblea Straordinaria in ogni grado di convocazione si costituisce e delibera con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 78% del capitale sociale.
14. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. Ai fini del computo, la maggioranza è riferita al numero delle azioni rappresentate nella votazione.
15. Le votazioni riguardanti persone possono essere adottate con scrutinio segreto qualora ciò sia richiesto da tanti soci che rappresentino almeno il 24% del capitale sociale.

Art. 9
(Competenze)

1. L'Assemblea Ordinaria ha competenza in materia di:
 - a) approvazione del bilancio annuale entro 5 mesi successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - b) nomina e revoca degli Amministratori, dei Sindaci e della società di revisione contabile, nonché determinazione del loro compenso;
 - c) nomina e revoca dei membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, nonché determinazione del loro compenso e dei budget di progetto, come meglio specificato
 - d) supervisione dell'attività del Comitato Operativo di progettazione e sviluppo, approvazione dei progetti presentati dallo stesso comitato e delega di funzioni e/o poteri specifici ai suoi membri;
 - e) discussione e deliberazione su ogni altro oggetto attinente alla gestione della società.
2. L'Assemblea Straordinaria ha competenza in materia di:
 - a) aumento o diminuzione del capitale sociale;
 - b) trasformazione, scissione, fusione e liquidazione;
 - c) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori, dei Sindaci, dei revisori e della società di revisione se nominati;
 - d) acquisto, permuta, conferimento e vendita a terzi di beni immobili di proprietà della società solo a seguito dell'esercizio di diritto di prelazione da parte della Ecc.ma Camera, compreso anche il rilascio di fidejussioni;
 - e) costituzione, surroga, postergazione, cancellazione e rinuncia ad ipoteche sui beni immobili della società nonché trascrizioni ed annotamenti di ogni genere e specie;
 - f) nomina, revoca e poteri del liquidatore;
 - g) emissione di obbligazioni;
 - h) tutti quegli atti che per legge non possa fare altri che l'Assemblea straordinaria.

Art. 10
(Amministratori)

1. La società può essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.
2. L'Amministratore Unico dura in carica tre esercizi sociali, è rieleggibile ed ha tutti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione ed al suo Presidente.
3. La nomina dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e la designazione del suo Presidente sono di competenza dell'Assemblea. La prima nomina viene fatta con l'atto costitutivo.
4. L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza e professionalità, nei settori di competenza e in possesso dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. Si applicano le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla Legge sulle società.
5. Ciascuna candidatura deve essere supportata da dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura stessa e attestano, sotto la loro responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità.
6. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il Presidente, può eleggere anche un Vice Presidente che lo sostituisca in caso di assenza od impedimento. In caso di assenza o impedimento sia del Presidente che del Vice Presidente, la presidenza è assunta dall'Amministratore più anziano di età.
7. Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri ovvero ad uno o più amministratori delegati al quale può essere affidata anche la firma sociale per gli atti rientranti nelle attribuzioni delegate. In ogni caso la delega non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite.

8. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili fino ad un massimo di 2 mandati.
9. L'Amministratore Unico e i membri del Consiglio di Amministrazione scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato e restano in carica fino alla nomina del nuovo Amministratore Unico o dei nuovi membri del Consiglio di Amministrazione.
10. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine dell'incarico ha effetto dal momento in cui l'organo di amministrazione è stato ricostituito.
11. Gli Amministratori possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria anche prima della scadenza del mandato, salvo il diritto degli stessi al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa
12. Gli Amministratori possono rinunciare al loro ufficio dandone comunicazione scritta agli altri amministratori, o, in difetto, all'organo sindacale, se nominato, o ai soci.
13. Qualora nel corso dell'esercizio venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono immediatamente convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione di quelli mancanti.
14. Qualora venisse a mancare l'amministratore unico o tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina dell'amministratore unico o dell'intero Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale o dal Sindaco Unico.
15. L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione di nuova elezione, qualora risulti nominato e abbia validamente accettato almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio stesso, provvede alla convocazione dell'Assemblea. In caso contrario alla convocazione dell'Assemblea provvede l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione cessato che resta in carica in regime di *prorogatio* sino alla costituzione del nuovo organo amministrativo.
16. Il compenso annuo dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, è fissato dall'Assemblea Ordinaria all'atto della loro nomina. Detto compenso può essere differenziato tra i membri del Consiglio stesso e integrato dall'Assemblea Ordinaria con sua deliberazione, in relazione all'attribuzione di determinate funzioni e/o al raggiungimento di specifici obiettivi. Agli Amministratori spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio dietro presentazione della relativa documentazione e la stipula di adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dalle loro attività a carico.
17. Gli amministratori possono essere assunti in qualità di dipendenti della società.

Art. 11

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni)

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda dalla maggioranza degli Amministratori o dei Sindaci.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, mediante lettera raccomandata oppure anche tramite fax o posta elettronica almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, che deve pervenire al domicilio dei membri del Consiglio stesso almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, salvo caso di urgenza in cui è sufficiente il preavviso di un giorno.
3. L'invito contiene l'ordine del giorno delle materie da trattare.
4. Il Consiglio può anche riunirsi con modalità audio/video conferenza, se il verbale è redatto da notaio, purché il presidente ed il segretario estensore si trovino nella Repubblica di San Marino, a ciascuno dei partecipanti sia permesso di identificare gli altri, intervenendo in tempo reale nella discussione e a ciascuno dei partecipanti sia consentito visionare, ricevere e trasmettere documentazione riguardante la riunione.
5. Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei suoi membri in carica. Le sedute sono valide anche senza

l'adempimento delle prescritte formalità quando sono presenti tutti i Consiglieri e i membri del Collegio Sindacale. Non sono ammesse procure. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni riguardanti persone possono essere adottate a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta almeno un consigliere.

6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a segnalare eventuali conflitti di interesse in relazione agli argomenti in discussione. Qualora sia rilevata una posizione di conflitto d'interesse per un membro del Consiglio di Amministrazione questi è tenuto ad astenersi dalla discussione e dal voto. L'astensione viene verbalizzata. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione possono partecipare i Sindaci, cui si applica il medesimo dovere di astensione in caso di conflitto di interesse.

7. Le deliberazioni devono risultare da un verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario estensore.

Art. 12

(Competenze dell'organo amministrativo)

1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il compimento di atti necessari o utili per l'attuazione dell'oggetto sociale, con le limitazioni che gli sono poste espressamente dalla legge e dal presente statuto.

2. L'organo amministrativo ha, tra le altre, le seguenti competenze:

a) attribuzione delle deleghe di funzioni al Presidente e all'eventuale Comitato esecutivo e all'Amministratore delegato, previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria, nel caso vi sia un Consiglio di Amministrazione;

b) predisposizione del bilancio annuale e del programma operativo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;

c) convocare l'Assemblea dei soci.

3. La delega di cui alla lettera a) non può estendersi alle attribuzioni relative alla redazione del bilancio e agli adempimenti in caso di riduzione del capitale sociale per perdite. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità con cui le decisioni assunte dai delegati devono essere portate a conoscenza del Consiglio stesso.

4. Si estendono al Comitato Esecutivo eventualmente nominato, per quanto compatibili, le disposizioni sul funzionamento previste per il Consiglio di Amministrazione.

Art. 13

(Rappresentanza)

1. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della società, con l'uso della firma sociale sia di fronte ai terzi che in giudizio. Agli altri amministratori compete la rappresentanza sociale nei limiti dei poteri loro delegati dal Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di estrema necessità e urgenza, il Presidente ha la facoltà di adottare le iniziative improcrastinabili e indifferibili di competenza del Consiglio di Amministrazione per l'emergenza di questioni impreviste e imprevedibili che non consentono alcun indugio, fatto salvo l'obbligo di convocare al più presto il Consiglio di Amministrazione per la necessaria ratifica.

Art. 14

(Organo sindacale)

1. La gestione e l'amministrazione sociale sono controllate da un Sindaco Unico oppure da un Collegio Sindacale a seconda di quanto determinato dall'assemblea degli azionisti nel rispetto delle

norme di legge. L'organo sindacale esercita altresì l'attività di controllo contabile, fatto salvo il caso di nomina di società di revisione appositamente incarica. I sindaci durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili fino ad un massimo di mandati e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio della carica, a norme di legge.

2. La nomina del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è di competenza dell'Assemblea ordinaria che ne determina anche l'emolumento. Gli Amministratori, in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di uno o più Sindaci, devono immediatamente convocare l'Assemblea dei soci, da tenersi nel termine perentorio di sessanta giorni, per provvedere alla loro sostituzione. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

3. Il Sindaco Unico o i membri del Collegio Sindacale devono essere scelti tra persone in possesso dei requisiti di legge e che non si trovino in situazioni di incompatibilità e/o ineleggibilità secondo norme di legge e di statuto.

4. Il Collegio Sindacale deve essere composto da 3 (tre) membri di cui uno con funzioni di Presidente, i cui requisiti sono quelli specificamente previsti dalla legge.

5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 3 (tre) mesi. Delle riunioni del Collegio Sindacale deve redigersi verbale da trascriversi nell'apposito libro che deve essere sottoscritto da tutti gli intervenuti. Il Collegio è regolarmente costituito con la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei presenti. Il sindaco ha il diritto di far annotare a verbale il proprio dissenso.

6. Le norme per la costituzione ed il funzionamento del Collegio Sindacale sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge.

7. Le responsabilità e le cause di cessazione, decadenza, sostituzione e ineleggibilità dei Sindaci sono tutte e soltanto quelle disposte dalla legge.

8. Almeno due membri devono risultare iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Il terzo sindaco, se non iscritto a tale registro, deve risultare iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o all'Ordine degli Avvocati e Notai. Si considera equivalente l'iscrizione ad ordini e collegi stranieri ovvero l'abilitazione all'esercizio di tali libere professioni ottenuta all'estero: a tal fine, i certificati e le attestazioni straniere saranno considerate equivalenti a quelle sammarinesi qualora da esse emerga la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla normativa sammarinese. La maggioranza dei membri del Collegio Sindacale deve avere la residenza nella Repubblica di San Marino.

Art. 15

(Competenze)

1. Al Collegio Sindacale o al Sindaco Unico sono affidate le seguenti funzioni:

- a) vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e dei principi di corretta amministrazione da parte degli organi sociali;
- b) esercitare il controllo contabile, quando non sia stato nominato un soggetto incaricato della revisione contabile;
- c) intervenire alle assemblee ed alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo;
- d) esprimere agli amministratori pareri scritti, obbligatori ancorché non vincolanti, prima del compimento degli atti che comportano variazione del capitale sociale;
- e) manifestare agli amministratori il proprio dissenso in merito ad atti o fatti, richiamandoli all'osservanza della legge, dello statuto e dei loro doveri di diligenza, segnalando la necessità di determinati adempimenti, avanzando osservazioni da inserire nel verbale del consiglio di amministrazione;
- f) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori;
- g) convocare l'assemblea, previa comunicazione agli amministratori, qualora nell'espletamento dell'incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità;
- h) adempiere agli altri obblighi e doveri previsti dalla legge.

2. Il Sindaco può in qualsiasi momento:
 - a) procedere ad atti di ispezione e di controllo;
 - b) chiedere agli Amministratori notizie, anche con riferimento a società partecipate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
 - c) scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate e collegate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento in generale dell'attività sociale.
3. Tutti i poteri sopra elencati sono esercitabili dal singolo sindaco senza necessità di alcuna delega da parte del Collegio Sindacale. Le decisioni inerenti alle iniziative da intraprendere a seguito dell'esercizio di questi poteri spettano al Collegio Sindacale.
4. Gli accertamenti, indagini, atti di controllo e ispezione, decisioni o deliberazioni del Collegio Sindacale o Sindaco Unico devono risultare dall'apposito libro sociale.

Art. 16

(Controllo contabile)

1. Il controllo contabile sulla società può essere affidato ad una società di revisione nominata dall'Assemblea e iscritta nell'apposito Registro istituito presso la Segreteria di Stato per l'Industria. In tal caso, all'organo sindacale non spetta il controllo contabile.
2. Per ciò che riguarda le funzioni, gli obblighi, il conferimento e revoca dell'incarico, le cause di ineleggibilità e decadenza e le responsabilità della società di revisione si applicano le disposizioni di legge.
3. La società di revisione incaricata del controllo contabile documenta l'attività svolta nell'apposito libro previsto dalla legge.

Art. 17

(Comitato Operativo di sviluppo e progettazione)

1. L'Assemblea Ordinaria può nominare un Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, composto da un numero massimo di tre membri.
2. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione ha la funzione di sviluppare e realizzare specifici progetti, per il raggiungimento degli obiettivi sociali.
3. I membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione devono avere esperienza e competenze, con riferimento agli obiettivi di seguito indicati. Possono farne parte anche l'amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione.
4. Tra i membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, l'Assemblea Ordinaria nomina un Direttore, il quale ha, oltre ad un ruolo operativo, il compito di coordinatore dei lavori. L'Assemblea può delegare specifici poteri *ad acta* al Direttore.
5. L'Assemblea può nominare anche un Vice Direttore, al quale il Direttore può delegare parte delle proprie attribuzioni.
6. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione resta in carica fino a revoca o dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
7. L'Assemblea ordinaria può revocare l'intero Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, solo per gravi inadempienze o per la mancanza di risultati documentati oppure su proposta del Direttore, che ne motivi le cause, può disporre la revoca di singoli componenti del Comitato Operativo.
In ogni caso, i membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione possono essere revocati dall'Assemblea Ordinaria col voto favorevole di un numero di soci rappresentanti almeno il 75% del capitale sociale.
8. I membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione possono rinunciare al loro incarico, dandone comunicazione scritta agli Amministratori, i quali saranno tenuti a convocare senza indugio l'Assemblea Ordinaria dei soci, per deliberare la loro sostituzione, ovvero la riduzione del numero dei suoi membri.

9. All'atto della nomina, l'Assemblea determina l'emolumento annuo di base spettante ai membri del Comitato di sviluppo e progettazione, al suo Direttore e al suo Vice Direttore. Nella stessa delibera vengono anche previsti i criteri in base ai quali detti emolumenti sono integrati sulla base dei risultati raggiunti. Ai membri del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione spetta inoltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro incarico, dietro presentazione della relativa documentazione.

10. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, nello svolgimento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione della struttura e del personale della società.

Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione può avere accesso ai documenti della società per lo svolgimento delle sue funzioni. In caso di diniego da parte dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione alla consegna dei documenti richiesti, il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione può rivolgersi all'assemblea dei soci che decide in seduta ordinaria.

11. Il finanziamento delle attività del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione può avvenire tramite contributo dello Stato, sulla base degli specifici progetti indicati, e/o tramite la ricerca di fondi privati allo scopo dedicati.

Art. 18

(Competenze del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione)

1. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione risponde del proprio operato all'Assemblea Ordinaria dei soci e ha piena libertà di strutturarsi liberamente al suo interno, conferendo a ciascuno dei suoi componenti, a terzi, a dipendenti della società e/o consulenti, compiti, funzioni e responsabilità, nei limiti delle proprie attribuzioni e di quanto stabilito nel presente articolo.

2. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione agisce per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) sviluppare la costituzione e/o l'avviamento di nuove imprese ad alto contenuto tecnologico;
- b) favorire l'aggregazione e la collaborazione tra tutti gli organismi "dell'ecosistema di innovazione" quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Università, Pubblica Amministrazione, Centri di ricerca, Istituti finanziari e Imprese;
- c) facilitare il trasferimento tecnologico nei settori tradizionali;
- d) favorire la diffusione della conoscenza e l'utilizzazione di tecnologie innovative.

Per la realizzazione di tali obiettivi, può liberamente: stabilire strategie e modalità operative e promuovere lo sviluppo dell'attività, anche mediante la ricerca di partnership.

3. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione, per il raggiungimento dei suoi obiettivi, sottopone all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria, specifici progetti. L'Assemblea, deliberata l'approvazione del progetto, assegna al Comitato Operativo di sviluppo e progettazione un budget iniziale per la sua realizzazione, rivedibile su specifica e documentata richiesta del Comitato stesso nonché la misura dei compensi integrativi che eventualmente sono attribuiti ai suoi membri in base ai risultati del progetto medesimo.

4. Ai soli fini della realizzazione dei progetti già approvati dall'Assemblea, al Comitato Operativo di sviluppo e progettazione sono espressamente attribuiti i seguenti poteri:

- a) di conferire incarichi a soggetti terzi, anche senza rapporto di lavoro dipendente con la società, nei limiti del budget di progetto;
- b) di effettuare spese, nei limiti del budget approvato.

Nell'ambito e nei limiti di questi poteri, il Direttore del Comitato Operativo di sviluppo e progettazione può impegnare la società nei confronti dei terzi.

5. Il Comitato Operativo di sviluppo e progettazione relaziona all'Assemblea, almeno ogni due mesi, in merito all'andamento dei progetti in corso.

6. Il Direttore del Comitato può richiedere la convocazione dell'Assemblea Ordinaria per l'approvazione di nuovi progetti, ovvero per la revisione di quelli in corso e dei relativi budget.

Art 19

(Esercizio sociale, bilancio ed utili)

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede, secondo le modalità di legge, alla formazione del bilancio, della nota integrativa e alla relazione di gestione.
3. Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione dell'importo pari al 10% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, è destinata dall'Assemblea al reinvestimento per il perseguimento delle finalità oggetto degli scopi sociali e deve essere previsto il loro completo reinvestimento reso a garantire ulteriore qualificazione degli strumenti di supporto all'innovazione della piccola e media impresa.

Art.20

(Scioglimento e liquidazione)

1. Le cause di scioglimento e liquidazione sono quelle espressamente previste dalla legge. Allorché si verificano tali circostanze, l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione provvede senza indugio alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria dei soci.
2. L'Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, delibera sulla nomina di uno o più liquidatori fissandone il compenso e determina le modalità di esecuzione delle liquidazioni.
3. La nomina dei liquidatori e i poteri a essi conferiti sono revocabili con deliberazione dell'Assemblea, che provvede in tal caso alla loro sostituzione.
4. Per tutto quanto non previsto e regolato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

Art. 21

(Incompatibilità)

1. La carica di Amministratore Unico, membro del Consiglio di Amministrazione, e di membro del Collegio Sindacale o Sindaco Unico è incompatibile con:
 - a) la carica di membro del Consiglio Grande e Generale, di Giunta di Castello, del Congresso di Stato, di magistrato, di appartenente ai Corpi di Polizia;
 - b) l'assunzione di cariche, o la qualità di funzionario, o di dipendente o la detenzione diretta o indiretta di partecipazioni societarie, in imprese che esercitino attività in competizione diretta con quelle della società;
 - c) l'assunzione di incarichi direttivi in partiti, movimenti politici e organizzazioni sindacali nella Repubblica di San Marino.
2. È fatta salva la facoltà dell'Assemblea di derogare alle incompatibilità di cui alla lettera b) del comma 1 nel caso sussistano ragioni di opportunità e interesse legate alle relazioni tra la Repubblica di San Marino ed altri ecosistemi per l'innovazione tecnologica.
3. Con riguardo a quanto previsto al comma 1, lettera b), è possibile assumere cariche, avere la qualità di funzionario, di dipendente, e detenere in maniera diretta o indiretta partecipazioni:
 - a) in imprese costituite per iniziativa della società o partecipate dalla medesima;
 - b) qualora tali cariche, rapporti e partecipazioni siano propedeutiche e strettamente connesse ai fini della costituzione di un network di relazioni utili alla realizzazione del piano di sviluppo della società;
 - c) siano preesistenti all'assunzione della carica nella società, purché dichiarate al momento della nomina;
 - d) siano autorizzate dall'Assemblea ordinaria.

Art. 22

(Rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente statuto, si applicano le norme vigenti nella Repubblica di San Marino.

Art. 23

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati il Decreto Delegato 26 gennaio 2015 n. 6 e il Decreto Delegato 15 aprile 2015 n. 49.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 21 settembre 2017/1717 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Mimma Zavoli – Vanessa D'Ambrosio

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Guerrino Zanotti